

**NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE**

Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, ed uno per l'Agenzia delle Entrate,

**tra**

Il **Comune di Castel di Lama**, con sede in Castel di Lama (AP), Via Carrafo n° 22, CF 80000270449 - P.IVA 00376180444, rappresentato in questo atto dall'Ing. Fabiola Ciotti in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, nata ad Ascoli Piceno (AP) il 29/08/1990, C.F. CTTFBL90M69A462K e domiciliato per la carica presso la sede del Comune, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, di seguito indicato come "**Locatrice**"

**e**

**Wind Tre S.p.A.** con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP-CKH Luxembourg S.à r.l. - con sede legale in Rho (MI), Largo Metropolitana n. 5, capitale sociale Euro 474.303.795,00 interamente versato, partita IVA 13378520152, C.F. e Registro Imprese di Milano n.02517580920, in persona del suo Ing. Bello Carmine nato a Salerno il 15 luglio 1972, che agisce in virtù della procura Rep. n. 18163 / 5826 del 14 novembre 2017 per atto del Dr. Luca Bollini notaio in Milano, domiciliato per la carica presso la sede della Società medesima, di seguito indicata come "Conduttrice" o anche "**Wind Tre**", nel seguito congiuntamente indicate come "**le Parti**".

**PREMESSO CHE:**

- a) In data 31/07/2015 il Comune di Castel di Lama ha stipulato con Wind Telecomunicazioni S.p.A. un contratto di locazione registrato all'Agenzia delle Entrate di ROMA 6 – EUR TORRINO, in data 14/09/2015, al numero 7552, Serie 3T, avente ad oggetto una porzione di terreno di mq. 35 circa, sita nel Comune di Castel di Lama (AP), Località Piattoni, distinta al N.C.T. di Castel di Lama (AP), Foglio 7, Particella 55;
- b) H3g S.p.A., a far data dal 31/12/2016, per effetto di fusione, ha incorporato la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. ed ha assunto, a decorrere da pari data, l'attuale denominazione Wind Tre S.p.A.;
- c) Le Parti, avendone reciproco interesse e di comune accordo, intendono risolvere il Precedente Contratto con decorrenza dalla data di efficacia del presente nuovo contratto, di seguito "**Nuovo Contratto**".

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano il Nuovo Contratto avente ad oggetto il godimento dello spazio già oggetto del Precedente Contratto, alle seguenti condizioni.

**ART.1 – OGGETTO**

La Locatrice, nella sua qualità di proprietaria, concede in locazione alla Conduttrice, che accetta, per sé e aventi causa, una porzione di terreno di mq. 35 circa, sita nel Comune di Castel di Lama (AP), Località Piattoni, distinta al N.C.T. di Castel di Lama (AP), Foglio 7, Particella 55, come risulta dall'allegata planimetria (sub Allegato A), di seguito "**Porzione Locata**" che, sottoscritta dalle Parti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, nel seguito il "Contratto".

L'immobile sarà utilizzato per l'installazione di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al successivo Art.3.

La Locatrice garantisce alla Conduttrice l'accesso, in ogni momento e senza restrizioni, alla Porzione Locata da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per compiere le opere necessarie all'installazione delle apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.

La Locatrice conferma che la Porzione Locata è idonea all'uso pattuito, di sua esclusiva proprietà e non

WIND Tre S.p.A. Società con azionista unico	La Locatrice Comune di Castel di Lama
------------------------------------------------	------------------------------------------

insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.

La Conduttrice dichiara, inoltre, che la Porzione Locata ed i relativi impianti tecnologici sono stati realizzati in piena conformità a tutte le disposizioni di legge e che essa detiene ogni necessaria autorizzazione o certificazione, che si obbliga a consegnare alla Locatrice.

La Locatrice si obbliga, inoltre, a far rispettare il Contratto in caso di alienazione o cessione ad altro titolo dell'immobile sui cui insiste la Porzione Locata di cui al presente Contratto, fermi restando i diritti della Conduttrice di cui all'art.6.

### **ART.2 – DURATA**

La locazione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dal 31/07/2019 al 30/07/2028.

Le Parti convengono che, alla scadenza della suddetta durata il Contratto, si rinnoverà solo previo assenso dell'amministrazione Comunale e nel rispetto della legge per periodi consecutivi di 9 (nove) anni in 9 (nove), se la Conduttrice non avrà comunicato alla Locatrice disdetta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata con preavviso di almeno 6 (sei) mesi dalla data di scadenza al domicilio contrattuale indicato nel successivo art.7, o a diverso domicilio da indicarsi.

Per quanto riguarda la disdetta della Locatrice, le Parti convengono che, per la complessità degli Impianti che la Conduttrice ha collocato e/o collocherà nella Porzione Locata oggetto del presente Contratto e le evidenti difficoltà connesse al loro spostamento, che potrebbe comportare una modifica di parte della rete di telecomunicazioni, questa debba pervenire alla Conduttrice con un preavviso di almeno 18 (diciotto) mesi dalla data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La Locatrice, tuttavia, rinuncia fin d'ora, per sé e per i suoi aventi causa, alla facoltà di diniego della rinnovazione, prevista dall'Art.29 della legge 392/1978.

### **ART.3 – DESTINAZIONE E USO DELLA PORZIONE LOCATA**

La Locatrice prende atto che l'immobile è già utilizzato dalla Conduttrice per la realizzazione e manutenzione di impianti di telecomunicazioni, comprensivi di tutte le necessarie strutture, antenne ed apparecchiature per la diffusione di segnali di telecomunicazioni, nel seguito "l'Impianto", per la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni.

La Conduttrice avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata del Contratto, i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l'aggiornamento dell'Impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale, cui la Locatrice ora per allora acconsente, obbligandosi, qualora necessario a seguito di richiesta di enti pubblici, a rilasciarne conferma scritta. La Locatrice concede, pertanto, espressamente alla Conduttrice l'autorizzazione ad eseguire, a totale cura e spese di quest'ultima, i lavori e le opere necessarie ad aggiornarne le funzionalità dell'Impianto.

In tale autorizzazione rientrano anche modifiche agli elementi strutturali della Porzione Locata, innovazioni, migliorie, addizioni, sostituzioni di impianti di qualsiasi genere e quant'altro necessario all'uso dichiarato della Porzione Locata.

La Locatrice autorizza la Conduttrice, senza che le sia dovuta alcuna somma ulteriore rispetto a quanto previsto dall'art.4 che segue, al passaggio di cavi di alimentazione o quant'altro attinente (allacci pubblici servizi e quant'altro necessario) sull'immobile, a partire dal confine con il suolo pubblico fino a raggiungere l'Impianto, e dall'Impianto stesso al sistema di antenne.

La Conduttrice dichiara che l'Impianto è realizzato in piena conformità a tutte le disposizioni di legge

vigenti ed a regola d'arte.

La Locatrice garantisce che fornirà alla Condittrice tutte le informazioni relative alla Porzione Locata oggetto della locazione, che siano necessarie al fine di adempiere agli oneri previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre la Locatrice dichiara che nella Porzione Locata non vi è presenza di materiali contenenti amianto. In caso di svolgimento di lavori in regime di appalto la Locatrice si impegna a collaborare con la Condittrice e/o con le ditte appaltatrici al fine di individuare, volta per volta, eventuali rischi da interferenza.

Alla cessazione della locazione la Condittrice si impegna a rimettere in pristino stato l'area locata nei tempi tecnici necessari.

La Locatrice concede alla Condittrice la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti Autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie all'esecuzione dei lavori summenzionati. Qualora però fosse necessario, la Locatrice si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico della Condittrice.

La Locatrice potrà concedere ad altri operatori nel settore delle telecomunicazioni qualsivoglia diritto di utilizzazione dell'immobile su cui insiste la Porzione Locata oggetto del presente Contratto solo con la previa autorizzazione scritta della Condittrice e dietro presentazione di idonea relazione tecnica, che il nuovo operatore dovrà fornire seguendo le indicazioni di massima rilasciate dalla Condittrice, che stabilisca la compatibilità dei nuovi impianti con quelli della Condittrice, pena la riduzione in favore della Condittrice del canone annuale di locazione del 35%, salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno derivante dalla incompatibilità degli Impianti e salva la facoltà della Condittrice di risolvere immediatamente il presente Contratto ai sensi dell'Art.1456 del Codice Civile, dandone comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Si conviene espressamente che il diritto di installazione e mantenimento dell'Impianto è condizione essenziale e imprescindibile per la stipula, la validità e l'efficacia del presente Contratto per tutta la sua durata.

#### **ART.4 – CANONI**

Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 4.120,00 (Euro quattromilacentoveventi/00), da corrispondere in rate semestrali anticipate di Euro 2.060,00 (Euro duemilasessanta/00), con bonifico bancario presso l'Istituto di Credito BCC Picena Credito Cooperativo, Agenzia di Villa S. Antonio (AP), sul conto corrente IBAN code: **IT60V0847413501000120100731**, intestato al Comune di Castel di Lama;

Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dal 31/07/2019, fermo restando che dalla prima rata del canone di locazione del Nuovo Contratto verrà decurtato il maggior importo, se corrisposto in via anticipata, con l'ultima rata relativa al Precedente Contratto. La Locatrice provvederà ad emettere nota di credito, se dovuta, per l'importo pari al conguaglio.

La Locatrice dichiara di non esercitare l'opzione per l'assoggettamento ad I.V.A., ai sensi dell'Art.10, comma 1, punto 8 del DPR 633/1972.

Il canone predetto, si intende al lordo di eventuali ritenute di legge.

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 60 (sessanta) giorni dalla relativa scadenza, ove tale ritardo sia imputabile alla Condittrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse fissato, ex art.1284 del Codice Civile, per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo e dal 61° (sessantunesimo) giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell'Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il 61° (sessantunesimo) giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali.

Resta convenuto tra le Parti, conformemente a quanto consentito dalla legge 392/1978 (art.9), che gli oneri accessori siano interamente a carico della Locatrice.

La Condittrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso la stessa, indipendentemente dalla causa dei medesimi e dal momento in cui questi sono sorti.

La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi.

Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Condittrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.

#### **ART.5 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI E SUBLOCAZIONE**

La Locatrice consente sin d'ora alla Condittrice la facoltà di cedere il presente Contratto o sublocare anche parzialmente la Porzione Locata a terzi. In entrambi i casi la cessione o la sublocazione saranno comunicate alla Locatrice con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

E' fatto divieto alla Locatrice di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dal presente Contratto; senza preventiva approvazione esplicita da parte della Condittrice. In assenza della suddetta approvazione esplicita, i crediti non possono formare alcun atto di disposizione da parte della Locatrice neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest'ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio. A titolo esemplificativo sono quindi esclusi, tra gli altri, i mandati ad esigere e le deleghe all'incasso. Le Parti concordano, altresì, espressamente che la violazione di quanto disposto ai punti precedenti dà diritto alla Condittrice di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con conseguente diritto della Condittrice al risarcimento dei danni. In espressa deroga all'art.41 legge 392/1978, nel caso in cui la Locatrice intendesse trasferire a titolo oneroso la Porzione Locata o l'immobile di cui fa parte ovvero locare la medesima o l'immobile di cui fa parte a terzi spetterà alla Condittrice il relativo diritto di prelazione.

#### **ART.6 – RECESSO ANTICIPATO**

La Locatrice consente che la Condittrice possa, ai sensi dell'art. 27 - comma VII – L. n.392/78, recedere anticipatamente dal Contratto in qualsiasi momento, con rilascio totale o parziale della Porzione Locata, con preavviso di 90 (novanta) giorni, dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di rilascio parziale della Porzione Locata, il canone verrà rideterminato in un importo proporzionale alla superficie che rimarrà locata dalla Condittrice.

Inoltre la Condittrice avrà il diritto di recedere dal Contratto con un termine di preavviso di giorni 10 (dieci) qualora si verifichi almeno una tra le sottoelencate ipotesi:

a) assunzione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni competenti e della Magistratura, di provvedimenti ostativi, anche se non definitivi, al mantenimento dell'Impianto ed al suo utilizzo per la fornitura del servizio di telefonia mobile cellulare;

b) mancato conseguimento della disponibilità dei locali, appartenenti a terzi, ove dovranno essere installate ulteriori apparecchiature necessarie al funzionamento dell'Impianto.

#### **ART.7 – REGISTRAZIONE E DOMICILI CONTRATTUALI**

Le spese di registrazione del presente Contratto saranno sostenute dalla Condittrice. Gli adempimenti di registrazione saranno compiuti dalla Condittrice.

A tutti gli effetti del presente Contratto e di legge, le Parti eleggono domicilio:

La Locatrice in Via Carrafo, 22 - 63082 Castel di Lama (AP)

La Condittrice: in Via Cesare Giulio Viola n.48 – 00148 Roma (RM).

#### **ART.8 – MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE**

WIND Tre S.p.A. Società con azionista unico	La Locatrice Comune di Castel di Lama
------------------------------------------------	------------------------------------------

Ai sensi del D.Lgs.28/2010, tutte le controversie relative al presente Contratto saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura prevista dal Regolamento dell'organismo Media Menti S.r.l., società iscritta presso il Ministero della giustizia al n. 201 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di mediazione. Il Regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura e sono rinvenibili sul sito [www.mediamenti.com](http://www.mediamenti.com). La sede della mediazione sarà Roma. Le Parti espressamente pattuiscono la competenza esclusiva del predetto organismo con espressa esclusione di qualsiasi altro Organismo di mediazione. Qualora non sia stata risolta entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal deposito dell'istanza di mediazione, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva al Tribunale di Roma, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.

**ART.9 – OBBLIGHI DI CONFORMITA' ALLA LEGGE, AL CODICE ETICO E AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI WIND TRE EX D. LGS. 231/2001**

La Locatrice dichiara, garantisce e pattuisce che:

- (i) ha letto e si dichiara a conoscenza dei principi e dei requisiti del Codice Etico di Wind Tre, disponibile sul sito [www.windtre.it](http://www.windtre.it), ivi comprese le disposizioni di cui alle leggi applicabili;
- (ii) quando agirà, direttamente o indirettamente, per conto di Wind Tre, rispetterà in ogni momento il Codice Etico e qualsiasi altra previsione di cui alle leggi applicabili inclusa in qualsiasi contratto stipulato con Wind Tre;
- (iii) eviterà di avere, sia direttamente che indirettamente, condotte inadeguate e/o illecite, compresa la corruzione, l'estorsione, il riciclaggio di denaro e l'appropriazione indebita;
- (iv) ha rispettato, rispetta e rispetterà sempre tutte le leggi applicabili;
- (v) dovrà comunicare prontamente a Wind Tre qualsiasi violazione effettiva o potenziale del Codice Etico o di qualsiasi legge applicabile in cui siano incorsi la Locatrice e
- (vi) dovrà comunicare immediatamente a Wind Tre se la Locatrice abbia ricevuto una richiesta di porre in essere o intraprendere azioni che violino o possano violare gli obblighi contrattuali della Locatrice nei confronti di Wind Tre. La Locatrice dichiara di aver preso atto del Modello di Wind Tre, disponibile sul sito [www.windtre.it](http://www.windtre.it). La mancata adozione da parte della Locatrice del Modello non esenta la Locatrice stessa dal rispetto di tutte le norme previste nel predetto decreto legislativo 231/2001.

La Locatrice dichiara che:

- alla data del Contratto non ci sono precedenti o pendenti accuse, oneri o condanne di qualsiasi atto criminale, frode, false dichiarazioni, corruzione, cattiva gestione finanziaria o altre attività correlate e non sussistono condanne o iscrizioni ex artt.3 e 4 del DPR 14/11/2002 n.313 e successive modifiche ed aggiornamenti (testo Unico in materia di Casellario Giudiziale) per i reati di cui al D.Lgs.231/01;
- di non ricoprire all'interno delle Società del Gruppo Wind Tre un ruolo di vertice aziendale (Amministratore, Consigliere, Responsabile di Funzione) e/o dipendente delle stesse Società che possa generare un conflitto di interessi anche potenziale.

La Locatrice accetta che la non corrispondenza al vero di tale dichiarazione consentirà a Wind Tre di risolvere il Contratto con effetto immediato ex art.1456 Codice Civile e/o di ottenere il risarcimento di qualsiasi danno diretto o indiretto eventualmente patito.

**ART.10 – ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE**

La Locatrice, consapevole che una dichiarazione mendace possa determinare per la Condutrice il diritto alla risoluzione del Contratto e la richiesta di risarcimento danni, garantisce di non essere, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, portatore di interessi propri o di terzi, contrastanti, anche solo

WIND Tre S.p.A.  
Società con azionista unico

La Locatrice  
Comune di Castel di Lama

in via potenziale, con gli interessi di Wind Tre o di qualsiasi società del gruppo Wind Tre, e che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi tali da poter comportare un interesse della Locatrice direttamente contrario all'adempimento del Contratto.

In particolare, in caso di persona giuridica, si dichiara che:

- I dirigenti e i propri familiari (coniuge non separato, parente/affine in linea retta di 1° grado) non hanno rivestito negli ultimi 24 (ventiquattro) mesi il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente, una qualsiasi società del Gruppo Wind (rilascio concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.).

#### **ART.11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA**

In relazione alle attività che saranno eseguite nell'ambito del presente Contratto, a seguito della sottoscrizione per accettazione dello stesso, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR"), la normativa di attuazione e di adeguamento al Regolamento, nonché di ogni ulteriore norma vigente a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, in particolare con riferimento ai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali Italiana ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (la "Normativa Applicabile").

2. Le Parti si danno atto che, relativamente ai dati personali necessari per l'esecuzione del presente Accordo/Ordine/Contratto, agiranno ciascuna per la parte di propria competenza in qualità di Titolare autonomo del trattamento secondo la definizione contenuta all'art. 4 del GDPR. Le Parti pertanto potranno raccogliere i dati personali necessari per l'esecuzione del presente Accordo/Ordine/Contratto nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali, impegnandosi a trattarli, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e di protezione dei dati medesimi, secondo quanto previsto dal GDPR.

3. Le Parti altresì si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione del presente Accordo/Ordine/Contratto nei limiti di cui alle rispettive informative privacy fornite ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR nonché per l'adempimento di eventuali obblighi derivanti dal presente Accordo/Contratto/Ordine, dalla legge, dalla normativa comunitaria o da provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

4. Wind Tre S.p.A. non sarà responsabile delle eventuali violazioni del locatore alla disciplina in materia di tutela dei dati personali richiamata nel presente articolo. In ogni caso, Wind Tre S.p.A. sarà tenuta indenne e manlevata da ogni perdita, costo, onere, danno, spesa (incluse le spese legali), pregiudizio, sanzione subita o sostenuta o responsabilità, (inclusi quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 82 del Regolamento) derivante da una violazione totale o parziale o da una errata applicazione del Regolamento e/o delle altre norme o disposizioni applicabili in materia di trattamento dei dati personali, decisi da un'autorità giudiziaria o altra autorità competente a sfavore di Wind Tre S.p.A. in conseguenza di qualsiasi azione e domanda, giudiziale o extragiudiziale.

- 1.5. Wind Tre S.p.A. ha provveduto a nominare un DPO.

#### **ART.12 – DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le Parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa. Ogni modifica od integrazione al presente Contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla Parte nei cui confronti detta modifica o

WIND Tre S.p.A. Società con azionista unico	La Locatrice Comune di Castel di Lama
------------------------------------------------	------------------------------------------

emendamento dovrà essere fatto valere.

....., lì .....

**La Locatrice**

---

**La Condittrice**

---

Con riferimento al sopra esteso testo contrattuale la Locatrice in relazione al disposto nell'art.1341 Codice Civile dichiara che sono stati accettati e vengono qui specificatamente approvati gli articoli: 2) Durata, 3) Destinazione dell'immobile, 4) Canoni, 5) Cessione del contratto e dei crediti, sublocazione, 6) Condizione risolutiva e recesso anticipato, 8) Mediazione e foro competente, 9) Obblighi di conformità alla legge, al Codice Etico e al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Wind Tre ex D.Lgs.231/2001, 10) Assenza di conflitti di interesse, 11) Riservatezza, 12) Disposizioni finali.

....., lì .....

Per accettazione

**La Locatrice**

---

#### Elenco Allegati

Numero Allegato	Titolo Allegato
Allegato A	Planimetria